



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Data 28-06-21

**OGGETTO: DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 07/04/2021.
INTEGRAZIONE AI FINI INTERPRETATIVI DELLE NORME DI
LEGGE E REGOLAMENTARI.**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 09:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straord. urgenza, che é stata partecipata, tramite collegamento in videoconferenza, dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====
=====

MONTESI GIANDOMENICO	P	ROSSI MARSILIO	P
CECCOMANCINI ROCCO	P	PONTANI MICHELE	P
CAVALLETTI FLAVIA	P	MICHELANGELI CATERINA	P
BOCCI SABRINA	A	DI SALVATORE CARLO	P
ALLEGRI VITTORIO	P	ERGASTI MARIA	P
DI GIROLAMO VALERIA	P		

=====
=====

Assegnati n. 11, in carica n.11, presenti n. 10, assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

CECCOMANCINI ROCCO
CAVALLETTI FLAVIA
ALLEGRI VITTORIO

- La seduta é Pubblica

Il Sindaco passa la parola al Responsabile dell'Area Finanziaria che in modo analitico illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L.n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L.n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Viste le deliberazioni del C.C. n.ri 41 del 29/09/2020 e 5 del 07/04/2021, con le quali venivano approvate le aliquote IMU per i rispettivi anni 2020 e 2021;

Considerato che:

- per gli immobili rurali non è mai stata applicata l'aliquota IMU fino all'anno 2019;
- l'aliquota TASI applicata per detti immobili era dello 0,1 per mille fino alla soppressione dello stesso tributo;
- di conseguenza, nell'anno 2020 l'aliquota IMU per i fabbricati rurali da applicare è dello 0,1 per mille e non può essere aumentata ma solo ridotta fino all'azzeramento;
- nello schema delle deliberazioni di approvazione aliquote IMU anni 2020 e 2021 non è stata inserita detta categoria, ma non è stata espressamente indicata la volontà di azzerare l'imposta per tale fattispecie;
- i fabbricati rurali scontavano l'aliquota TASI dello 0,1 per mille ed essendo stata assorbita, l'IMU dal 01/01/2020 è pari allo 0,1 per mille;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) è prevista un'aliquota agevolata del 8,5 per mille.
E' prevista una riduzione dell'imponibile del 50% ai sensi del comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 se il comodante:
a) risiede nello stesso Comune del Comodatario;
b) non possiede altri immobili abitativi in Italia (risoluzione ministeriale n. 1/df del 17 febbraio 2016) ad eccezione della propria abitazione di residenza, che deve essere ubicata nello stesso Comune e non deve essere classificata nella categoria catastale A1/A8/A9;

- c) registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- al venir meno dei requisiti per l'aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio tale informazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Visto l'errore materiale dell'Ente nella redazione dell'atto amministrativo delle aliquote causata da semplice svista;

Ritenuto opportuno apportare utili specifiche a chiarimento delle aliquote in oggetto al fine di una corretta informazione ai contribuenti ed una efficace gestione del tributo da parte dell'ufficio;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi e Personale;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0, contrari n. 0, su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di integrare i prospetti delle aliquote IMU anni 2020 e 2021 approvati con delibere n. 41 del 29/09/2020 e n. 5 del 07/04/2021 come sotto riportato:

Tipologia	Aliquota finale
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze fabbricati compresi Cat. A/01-A/08-A/09	0,60%
Immobili per insediamenti produttivi (A/10-C/03-Cat. D)	1,06%
Immobili diversi dall'abitazione principale compresi Cat. A/01-A/08-A/09	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare	0,85%

<p>E' prevista una riduzione dell'imponibile del 50% ai sensi del comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 se il comodante:</p> <p>a) risiede nello stesso Comune del Comodatario;</p> <p>b) non possiede altri immobili abitativi in Italia (risoluzione ministeriale n. 1/df del 17 febbraio 2016) ad eccezione della propria abitazione di residenza, che deve essere ubicata nello stesso Comune e non deve essere classificata nella categoria catastale A1/A8/A9;</p> <p>c) registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	
<p>Fabbricati rurali</p>	<p>0,10 %</p>

- 2) Di dare atto che ai contribuenti che per la fattispecie dei fabbricati rurali non abbiano versato l'IMU relativamente agli anni 2020-2021, visto l'errore materiale del comune nella redazione dell'atto deliberativo, non si applicheranno sanzioni ed interessi fino a tutto il 31/12/2021;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n.0 , contrari n. 0, su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO

F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione di questo Comune a partire dal 23-07-21 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO

li, 23-07-21 F.to Canafoglia Valter

() che è stata comunicata con lettera n. in data alla Prefettura;

() che è stata trasmessa con lettera n. in data al Co.Re.Co. :

Cerreto di Spoleto, li Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE
Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto (art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del , Prot. n. (art. 134, comma 1, D.Lgs.267/2000).

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE